

forderten Kapitals von jeder weiteren Verpflichtung zu befreien, woraus von selbst folgt, daß die Beklagte zu keiner höhern als der vom Kläger beantragten Leistung verurtheilt worden ist.

6. Der erst heute gestellte Antrag des Klägers auf Abänderung des letztinstanzlichen kantonalen Urtheils in Beziehung auf den Kostenpunkt erscheint zwar mit Rücksicht darauf, daß die Gemeinschaftlichkeit des Rechtsmittels nach zürcherischem wie nach gemeinem Prozeßrechte anerkannt und durch die eidgenössische Gesetzgebung nicht ausgeschlossen ist, als zulässig (vergl. Entscheidung II S. 166); er ist aber materiell unbegründet, da der Kläger allerdings einen Theil der erstinstanzlichen Kosten durch übertriebene Forderungen für Verpflegungs- und Heilungskosten, wodurch eine besondere Expertise nöthig wurde, verursacht hat.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Das Urtheil der Appellationskammer des Kantons Zürich vom 27. Januar 1880 wird in allen Theilen bestätigt.

V. Civilstreitigkeiten

zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.

Différends de droit civil

*entre des cantons d'une part et des corporations
ou des particuliers d'autre part.*

31. *Sentenza del 20 febbraio 1880, nella causa Borelli
c. Ticino.*

A. Il giorno 28 maggio 1878, venivano arrestati e tradotti al penitenziere di Lugano, Pietro e Luigi, padre e figlio, Borelli, sotto l'imputazione di furto commesso il giorno prima nella bottega di certo Pietro Borla, in Camignolo.

B. Dopo quattro mesi di prigionia preventiva, e precisamente addì 30 settembre 1878, il Giuri riconosceva la loro innocenza e rimandavali assolti.

C. Nel frattempo, la Municipalità del comune di Medeglia domandava ed otteneva dal Consiglio di Stato la emanazione di un Decreto (22 luglio 1878), col quale Pietro Borelli veniva dichiarato « sospeso, fino allo scioglimento del processo costruito in di lui odio, dalle funzioni di maestro della scuola elementare minore maschile di Medeglia, » ch'egli rivestiva fin dall'anno 1875, in forza di regolare contratto, duraturo per quattro anni, e si autorizzava essa Municipalità « ad aprire il concorso per la nomina provvisoria, limitata ad un solo anno, di un altro maestro. »

D. Forte di questa Risoluzione, la Municipalità di Medeglia apriva difatti il concorso e nominava poco dopo, in sostituzione del titolare Borelli, il signor Angelo Rossini alla direzione della sua scuola elementare maschile.

E. Ritornato alla libertà e saputo quanto sopra, il Borelli domandava, con istanza 6 novembre 1878, al Consiglio di Stato che fosse ordinato alla Municipalità di Medeglia « di ripristinarlo nella carica di maestro di quel comune fino a compimento del quadriennio di sua nomina, e, « subordinamente, a pagargli, a titolo d'indennizzo, la somma di franchi 500, quale onorario ch'egli doveva percepire come maestro di Medeglia per l'anno scolastico 1878-1879. »

F. In data 21 agosto 1879 egli riceveva dal Dipartimento di pubblica educazione un ufficio 25 novembre 1878, mediante il quale, previa esposizione delle circostanze e delle misure state prese a riguardo suo, di comune accordo fra la Municipalità di Medeglia e le superiori autorità cantonali, gli veniva significato « non potersi far luogo all'anzidetta sua domanda. »

G. Con suo Petitorio 10 settembre ultimo scorso, Borelli si rivolgeva allora a questa Corte, formulando la conclusione seguente:

« ritenuto che il Consiglio di Stato del Ticino mediante la violazione dei dispositivi della Legge scolastica 10 dicembre

1864 (art. 190 e 202), ha autorizzato la illegale destituzione del ricorrente dalla carica di maestro comunale di Medeglia ;

» *ritenuto* indiscutibile nello Stato l'obbligo d'indennizzare i danni che la pubblica amministrazione ha arrecato ai cittadini ;

» *ritenuto* che per effetto della illegale destituzione è avvenuto al ricorrente un danno enorme specialmente per la considerazione, che, per la mancanza di una mano e di un occhio, il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di provvedere con altra occupazione al sostentamento della famiglia ;

» *considerata* la difficoltà di poter trovare anche in avvenire un posto di maestro, stante il numero esorbitante di concorrenti per ogni posto vacante, e considerata eziandio la impossibilità di trovare altre occupazioni anche poco remuneratrici in paesi di campagna privi di risorse ;

» *considerato* altresì che per le accennate imperfezioni fisiche del ricorrente le medesime difficoltà esisterebbero anche quando il ricorrente dovesse emigrare in cerca di pane,

» si domanda che il Tribunale federale abbia a decretare :

» 1° Lo Stato del Cantone Ticino è condannato a pagare al maestro Pietro Borelli, di Camignolo, la somma di franchi quattro mila, a titolo d'indennizzo dei gravi danni che al medesimo sono risultati in seguito alla sua destituzione da maestro di Medeglia.

» 2° Lo Stato del Ticino è condannato nelle spese del giudizio e relative. »

H. Nel suo allegato responsivo del 13 successivo ottobre, il Consiglio di Stato proponeva, « piacesse a questa Corte di respingere l'Istanza Borelli e condannare quest'ultimo nelle spese tutte di giudizio e ripetibili, » e riassumeva a tale effetto le sue eccezioni nelle seguenti: « La Municipalità di Medeglia, dopo avere per due mesi aspettato l'esito del processo, non poteva nè doveva, a termine di Legge, tardare a provvedere di un docente la propria scuola ; prima di pubblicare il concorso essa ha ottenuto dal Consiglio di Stato formale sospensione del Borelli dall'ufficio di maestro ; la Legge scolastica 10 dicembre 1864 non concede siano fatte nomine

provvisorie, se non nei casi previsti dall'art. 183 della medesima, per il che, non ostante il desiderio espresso dal Consiglio di Stato, che la nomina dovesse essere provvisoria, niun docente avrebbe potuto essere obbligato ad accettare tale condizione, e il signor Rossini, che ha sostituito il Borelli, fu difatti nominato per un quadriennio ; prima di procedere alla sospensione, il Consiglio di Stato, in applicazione dell'art. 202 della citata Legge, ha sentito l'Ispettore di Circondario, e al di lui mezzo, la Municipalità di Medeglia, e, se non ha creduto interpellare il Borelli, gli è che questi trovavasi in carcere, e altronde *unicamente per il trovarsi egli in carcere*, e per non presentare egli alcuna certezza di potere in tempo riprendere il suo ufficio, si doveva procedere alla di lui sospensione ; in tutto ciò, e la Municipalità di Medeglia e il Consiglio di Stato hanno proceduto nel modo il più conforme a quanto prescrive la Legge, pur tenuto calcolo delle circostanze in cui queste Autorità si sono trovate ; non è quindi nemmeno il caso di discutere sulla enorme cifra di danaro che il Borelli domanda allo Stato del Ticino. »

I. A conforto delle sue conclusioni l'attore Borelli rileva, fra altro, che il modo di procedere usato dalle autorità scolastiche ticinesi a di lui danno non è solamente contrario alla Legge, ma anche alla pratica, poichè in un caso identico fu giudicato in senso diametralmente opposto. « Or fa qualche tempo, egli espone, un maestro ticinese (certo Domeniconi) venne arrestato e posto in istato d'accusa per falso in atto pubblico ; durante la prigionia, dovendosi provvedere la relativa scuola di un docente, la Municipalità procedette alla nomina di un nuovo maestro in sostituzione del primo ; questi fece valere le sue ragioni, e la Municipalità fu condannata al risarcimento dei danni, nonostante che il querelante *non fosse stato ancora giudicato* del delitto imputatogli e si trovasse, non completamente prosciolto da ogni accusa, ma semplicemente in libertà provvisoria. »

L. A questo argomento il Consiglio di Stato oppone che « fra la condizione giuridica dell'attuale attore e quella del maestro a cui è fatta allusione corrono delle differenze sostan-

ziali, avvegnachè la ragione principale per cui dichiaravasi allora (nel 1877) fondato in parte il ricorso Domeniconi consistesse nello avere il Consorzio scolastico della località in querela aperto il concorso per un maestro nuovo ed essersi poi ancora passato a nuova nomina, senza prima ottenere la sospensione o la destituzione del maestro antico; ciò che per contro si è categoricamente avverato nel presente caso. »

M. Le successive memorie di Replica e Duplica si limitano a ripetere le proposte conclusioni di cui sopra, dando alquanto maggior sviluppo alle argomentazioni di fatto e di diritto che loro servono di base e giustificazione.

N. Con loro telegrammi in data del 13 corrente febbraio amendue le Parti dichiarano di rinunciare al dibattimento orale e rimettersi senz'altro agli Atti ed Allegati da loro già inoltrati.

Premesse in diritto le seguenti considerazioni:

1° Come risulta dagli atti ed è dalla stessa parte convenuta esplicitamente riconosciuto, Pietro Borelli era stato nominato nel 1875, in forza di regolare contratto ed in applicazione della Legge scolastica ticinese 10 dicembre 1864 (art. 190), alle funzioni di maestro della scuola di Medeglia, per una durata di quattro anni. Al momento in cui, siccome prevenuto, veniva tradotto al penitenziere, era appena scaduto il terzo anno di sua nomina; Borelli aveva quindi in principio diritto a continuare nelle sue funzioni fino al maggio del 1879, o quanto meno (siccome è detto nei giudizi 24 giugno 1878 di questa Corte concernenti le cause dei Professori Polari, Bernardazzi e Lite-Consorti contro il Governo ticinese) a percepire l'onorario corrispondente all'anno di scuola, che tuttora rimaneva a compimento del suo quadriennio. Essendo stato distratto dall'esercizio di questo diritto, vi ha luogo ad esaminare se lo sia stato a giusto titolo.

2° L'art. 202 della succitata Legge scolastica ticinese è così concepito: « Tanto i maestri delle scuole minori, quanto i » professori delle scuole secondarie e superiori potranno essere sospesi o revocati *per demeriti* con apposito decreto

» motivato del Consiglio di Stato, sentiti prima la Municipalità e l'Ispettore, il Direttore dell'istituto, le difese dell'accusato e dietro preavviso del Dipartimento. »

Astrazione fatta dalla considerazione che la querelata risoluzione del Consiglio di Stato, cui mediante il Borelli fu sospeso dalle sue funzioni, non ha tenuto calcolo del requisito legale che riguarda l'audizione dell'accusato, l'invocazione di questo articolo non regge, avvegnachè la sospensione dell'attore non sia stata pronunciata « per demeriti » del medesimo, ma sibbene ed unicamente per la ragione che, « trovandosi il » Borelli tuttora in prigione e non potendosi prevedere l'esito » del processo, la Municipalità di Medeglia aveva espresso il » timore che potesse giungere il momento della riapertura » della scuola senza che quella del suo comune fosse prov- » veduta, e si doveva quindi metterla in situazione da non » trovarsi poi nell'imbarazzo. »

Ora questa ragione non è punto prevista dal ridetto articolo 202; la Legge scolastica contiene anzi varie disposizioni concernenti i casi di vacanze straordinarie nel tempo stabilito per l'istruzione (art. 45), di urgenze e conseguenti abbreviazioni della durata dei concorsi (art. 172), di supplenze per malattie (art. 199); disposizioni, che avrebbero potuto essere in concreto validamente e a buon diritto applicate.

Merita parimenti di essere presa in considerazione la circostanza che la risoluzione governativa in discorso statuisce in modo espresso, essere il Borelli « *sospeso* dalle sue funzioni *sino allo scioglimento del processo* costruito in di lui odio, » e che all'epoca in cui questo processo trovava nell'assoluzione del prevenuto il suo finale scioglimento, rimaneva tuttavia lo spazio di tempo di un mese, innanzi che la scuola di Medeglia toccasse al momento della consueta riapertura.

Per ciò che riguarda i loro vicendevoli rapporti, l'una e l'altra delle parti contraenti si trovavano quindi a fine settembre 1878 nella materiale possibilità di soddisfare agli obblighi scaturiti dal contratto. Quella tra esse che venne meno a questi obblighi deve all'altra il risarcimento dei danni che il fatto suo ha cagionati.

3° Rimarrebbe a sapere chi sia tenuto in concreto a questo risarcimento, se cioè la Municipalità o rispettivamente il comune di Medeglia, con cui Borelli ha stipulato il contratto, che sta a base delle sue domande, oppure le superiori autorità cantonali, che hanno confermato ed approvato il procedere di essa Municipalità, e quindi lo Stato; ma oltrechè tale quistione non fu dalla parte convenuta comechessia sollevata, si eruisce altresì dagli Allegati del Governo, in modo abbastanza chiaro e manifesto, che facendo suo proprio l'operato dell'autorità comunale, contro cui è rivolto il Petitorio, egli ne assume senz'altro la responsabilità.

4° Quanto alla misura del danno da risarcire, il Tribunale federale, applicando anche in questa controversia i relativi principii sanzionati nelle cause analoghe già mentovate più sopra e giudicate con sentenza 21, 22 giugno 1878, reputa equo e conforme alle circostanze di fissarla nella cifra corrispondente allo stipendio dell'anno scolastico che mancò al compimento del periodo di nomina al quale Borelli aveva diritto; stipendio che appare dagli Atti essere stato di franchi cinquecento annui.

5° L'esagerazione delle pretese accampate dall'attore giustifica, a sensi dall'art. 24 della vigente Legge di procedura civile federale, una proporzionata ripartizione delle spese giudiziarie e ripetibili.

Per tutti questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia :

Lo Stato del Cantone Ticino pagherà al signor Pietro Borelli in Camignolo, a titolo d'indennizzo per la sua rimozione dalla carica di maestro di detta scuola elementare minore maschile di Medeglia, innanzi la scadenza del periodo quadriennale di sua nomina,

un anno di onorario, ossia la somma di *Franchi cinquecento* (fr. 500), coi relativi interessi nella misura del cinque per cento all'anno, a partire dal 1° novembre 1878.

A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRÊTS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. — Première section.

Bundesverfassung. — Constitution fédérale.

I. Rechtsverweigerung. — Déni de justice.

32. Arrêt du 18 Juin 1880 dans la cause *Simen et Mariotta*.

Dans le journal le *Tempo*, publié à Locarno, a paru sous date du 10 Juin 1876, un article intitulé « Scandali et falsificazioni, » signalant dans les registres électoraux de plusieurs communes tessinoises de graves irrégularités et falsifications, consistant surtout en ce que plusieurs individus, notoirement absents du pays, y étaient indiqués frauduleusement comme votants lors de l'élection des membres du conseil national, le 31 Octobre 1875. Selon cet article, la preuve de la fraude prétendue résulterait de la comparaison des registres électoraux avec les rôles des individus astreints au service militaire, attendu que ces rôles, dressés en Août de la même année portent comme absents, et même au delà des mers, un certain nombre de citoyens qui ont été maintenus sur les registres de vote. L'auteur de l'article dénonce ces falsifications au juge d'instruction, en l'engageant à sévir énergiquement contre les auteurs d'actes dénotant une corruption politique évidente et l'immoralité la plus effrontée.